



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 12/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TV PRATO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “TV PRATO”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 3, COMMA 2, DELLA
DELIBERA N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE N. 15/2015 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI TOSCANA)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 gennaio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e, in particolare, gli artt. 8 e 11;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge della regione Toscana n. 22, del 25 giugno 2002, recante “*Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 15/15 - datato 21 settembre 2015 e notificato in pari data alla società TV Prato S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TV Prato*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana è stata contestata - cont. n. 15/15 - in data 21 settembre 2015 e notificata in pari data alla società TV Prato S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TV Prato" la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal 20 al 26 marzo 2015, in quanto sarebbero stati mandati in onda spot pubblicitari "senza la relativa segnalazione pubblicitaria in sovrimpressione".

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare scritti difensivi in data 16 ottobre 2015, nonché in sede di audizione tenutasi in data 27 ottobre 2015, ha eccepito che "l'omissione della dicitura pubblicità su una singola occorrenza sul totale di 21 occorrenze è da ritenersi una mera dimenticanza in fase di montaggio del programma, pertanto priva di qualsivoglia dolosità" e "è improbabile che tragga in inganno i telespettatori". In particolare, la parte sostiene che è "presente una separazione tra il contenuto editoriale e quello pubblicitario determinata dall'inserimento del logo della trasmissione e quindi di uno stacco visivo e sonoro" all'inizio e alla fine del *break* pubblicitario.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, con relazione del 28 ottobre 2015, nel riscontrare, effettivamente, un solo episodio di violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP da parte della società TV Prato S.r.l. "alle ore 15.54/15.55" nella giornata di programmazione del 22 marzo 2015, ha proposto "l'applicazione di una unica sanzione minima equivalente a euro 1.033".

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni Toscana risulta meritevole di accoglimento.

Ad esito dell'istruttoria svolta, è stato accertato che la società TV Prato S.r.l. è incorsa nella violazione dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, dal momento che non è stata inserita sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario.

In particolare, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte, in quanto l'asserzione "è da ritenersi una mera dimenticanza in fase di montaggio del programma, pertanto priva di qualsivoglia dolosità" non essendo supportata da idonea e specifica documentazione, risulta generica e assurge a mera affermazione di principio.

Considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall'intendimento della società TV Prato S.r.l.

Il riferimento, pertanto, al carattere non doloso della condotta tenuta non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del

1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, *«le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita»;*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un isolato episodio di violazione della disposizione normativa sopra specificata, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori, della circoscritta diffusione in ambito locale e non nazionale della programmazione televisiva contestata con riferimento al numero dei destinatari interessati e della limitata durata della stessa violazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato o attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società TV Prato S.r.l. che presenta condizioni economiche negative con un bilancio al 31/12/2014 in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura corrispondente al minimo edittale previsto pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00);

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società TV Prato S.r.l. con sede legale in Prato (PO), alla via Roma n. 133, codice fiscale 01438200485, fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "TV Prato" di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 12/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 12/16/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci